

ELEZIONI PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI DIRETTIVI DEGLI ORDINI DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Entro la fine del corrente anno i Consigli Direttivi degli Ordini delle Professioni Sanitarie, arriveranno alla loro naturale scadenza, pertanto nel terzo quadrimestre del 2020 sono previste le elezioni per il rinnovo degli stessi.

Detti Organi direttivi sono stati eletti, infatti, nel corso dell'anno 2017, in osservanza alle disposizioni allora vigenti del D.L.gs. del C.p.S. 14 settembre 1946, n.233 e, in ragione di ciò, la loro durata triennale viene ad esaurirsi entro la fine del 2020.

L'articolo 4 della Legge 11 gennaio 2018, n. 3, nel sostituire i capi I, II e III del D.L.gs. del C.p.S. 14 settembre 1946, n. 233, è intervenuto anche sulla materia elettorale.

In attuazione dell'articolo 2, comma 5, del D.L.gs del C.p.S. n. 233 del 1946 e successive modificazioni ed integrazioni, è stato adottato il DM 15 marzo 2018 concernente le procedure elettorali per il rinnovo degli Organi degli Ordini delle Professioni Sanitarie, pubblicato anche sul nostro sito, al quale si fa espresso rinvio per tutto ciò che concerne la tempistica e le modalità da seguire.

Presentazione delle liste

Avranno diritto al voto e saranno eleggibili tutte le persone fisiche iscritte all'Albo dell'Ordine della Professione di Ostetrica Interprovinciale di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Vicenza, compresi i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti uscenti.

Sarà possibile candidarsi:

- singolarmente

o

- nell'ambito di una lista composta da un numero di candidati non superiore ai componenti da eleggere in ciascuno degli organi:

- n. 9 per il Consiglio Direttivo
- n. 3 per il Collegio dei Revisori dei conti, di cui uno supplente.

Ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3, del DM 15 marzo 2018, le singole candidature e le liste dei candidati opportunamente denominate, che devono essere diverse per il Consiglio Direttivo e per i Revisori dei conti, **dovranno essere presentate entro le ore 12 del decimo giorno antecedente a quello fissato per l'inizio delle votazioni:**

- **mediante PEC.** In questo caso le singole candidature, nonché le liste dei candidati, opportunamente denominate, dovranno essere corredate da copia dei documenti d'identità dei candidati e dei sostenitori firmatari, anche diversi dai candidati, che dovranno essere di numero almeno pari a quello dei componenti dell'organo da eleggere;

- o **consegnate a mano** presso la sede dell'Ordine. In questo caso le singole candidature, nonché le liste dei candidati, opportunamente denominate, dovranno essere sottoscritte da un numero di iscritti all'Albo, anche diversi dai candidati, almeno pari al numero dei componenti dell'organo da eleggere.

Le firme dovranno essere autenticate dal Presidente dell'Ordine o da un suo delegato; sarà necessario, pertanto, inviare una mail all'indirizzo: segreteria@ostetricheinterve.it. per fissare un

appuntamento e i sottoscrittori dovranno presentarsi muniti di documento d'identità in corso di validità e firmare la lista in presenza della Presidente, o di un suo delegato.

Gli iscritti non potranno candidarsi in più liste o, contemporaneamente, in una lista e singolarmente per il medesimo organo, ferma restando la facoltà di candidarsi per più organi.

La presentazione della candidatura in una lista vale anche come presentazione di singola candidatura, anche nel caso in cui la lista non venga ammessa.

E' vietata la candidatura in più liste concorrenti.

Il mancato rispetto delle precedenti previsioni comporterà l'esclusione dalle elezioni della lista dei candidati o della candidatura singola.

Depositata la candidatura del singolo o della lista, la Presidente, o un suo delegato, verifica entro 5 giorni dal deposito la regolarità della candidatura e comunica al singolo candidato o al referente della lista l'ammissione o l'esclusione della candidatura singola o dell'intera lista.

L'Ordine provvederà alla pubblicazione delle liste di candidati e delle singole candidature sul proprio sito istituzionale.

La propaganda elettorale può essere svolta nel rispetto delle norme deontologiche e consiste unicamente nell'espressione di programmi e di intendimenti. Non è svolta in modo da ledere il prestigio della categoria professionale o di altri candidati concorrenti.

In caso di mancato raggiungimento del quorum, in prima o in seconda convocazione, la singola candidatura e le liste già presentate resteranno valide (art. 2, comma 4, del DM 15 marzo 2018) e non potranno essere presentate ulteriori liste o singole candidature.

Si allega:

1. Format candidatura singola consiglio direttivo
2. Format candidatura singola revisore dei conti
3. Format candidatura di gruppo consiglio direttivo e revisori dei conti
4. Legge 11 gennaio 2018, n. 3
5. DM 15 marzo 2018